

Mozione n. 518

presentata in data 10 luglio 2019

a iniziativa del Consigliere Bisonni

“Tariffario per il mantenimento dei cani randagi nelle strutture pubbliche e private”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- la legge regionale n.10/1997 all'art.2 ai commi 4 bis stabilisce che la Giunta regionale determini, esclusivamente in funzione dell'età e dello stato di salute degli animali ricoverati, il minimo e il massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali e che le tariffe siano aggiornate ogni quattro anni;
- l'art 2 comma 4 ter l.r. n.10/1997 prevede che nei contratti e nelle convenzioni stipulati per il mantenimento degli animali i Comuni singoli o associati e le Comunità montane non possano stabilire un limite minimo tariffario diverso da quello stabilito dalla Giunta regionale;
 - con D.G.R. 1314/2012 si è determinata la tariffazione che va da un minimo di 1,85 euro ad una massimo di 3,25 euro;
 - i dati relativi ai registri canili cani vivi relativi alle presenze dettagliata degli animali nelle strutture di ricovero temporaneo e permanente non sono pubblici se non in forma aggregata risultando in questo modo di scarsa utilità.

Considerato che:

- sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. 1314/2012 rientrano nelle quote previste anche le spese per l'assistenza sanitaria di base al singolo animale che il gestore è tenuto a garantire ad ogni animale ricoverato;
- l'elevato costo dei mangimi per animali anche nel caso di soggetti affetti da patologie specifiche che non possono assumere alimenti normali;
 - l'elevato costo delle spese veterinarie;
 - la tariffazione minima di 1,85 non permette di dare un adeguato stile di vita e benessere all'animale;
 - l'ultima D.G.R. di aggiornamento tariffario sulla base di quanto previsto dalla l.r. 10/1997 art.2 comma 4bis risale al 2012 e che quindi sono trascorsi un numero di anni superiore a 4 e che pertanto la Regione risulta inadempiente;
 - i dati aggregati per area vasta non permettono un'analisi dettagliata che possa evidenziare quali strutture di ricovero siano più efficienti e quali no;

Ritenuto che:

- in funzione dei costi complessivi attuali, al fine di garantire uno standard minimo adeguato al mantenimento dei cani nelle strutture di ricovero, la tariffa minima non possa essere inferiore a 5 euro;
- i dati dettagliati per ogni singolo canile relativi alle presenze e al numero di adozioni effettuate possano essere utili al cittadino per orientarsi e capire a quale struttura di ricovero rivolgersi;

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale:

a deliberare un aggiornamento tariffario in conformità all' art.2 comma 4bis l.r. 10/1997;

1. a valutare l'opportunità di porre la tariffa minima al valore di 5 euro, al fine di garantire uno standard minimo adeguato al mantenimento dei cani nelle strutture di ricovero;
2. ad assicurarsi che siano realizzati controlli periodici sullo stato di salute dei cani e sul numero delle adozioni effettuate;
3. a rendere pubblici in formato aperto i risultati dei controlli sanitari posti in essere nonché i dati, per ogni singolo canile, relativi alle presenze e al numero di adozioni effettuate.